



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi

PROTOCOLLO INFORMATICO

N° 51986/2024 DEL 09/09/2024

INGIUNZIONE N° 11/2024

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi, per opere abusive Corso Resina n. 297 a carico del Sig. [REDACTED]

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con relazione prot. n. 40001/2022 del 15/07/2022, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 21/06/2022 dal personale del Comando di Polizia Locale congiuntamente a personale tecnico del Settore Pianificazione Urbanistica, ha accertato che in Ercolano (NA), al Corso Resina n. 297, negli immobili censiti in *N.C.E.U. al Foglio 19 P.lla 129 sub. 23 e sub. 24*, l'esecuzione di opere edili prive di titoli abilitativi, e precisamente:

"Si rileva la presenza di un'unica unità immobiliare adibita ad uso residenziale alla quale si accede dal cortile di ingresso ed ottenuta mediante fusione dei due summenzionati sub. n. 23 e n. 24.

Nella fusione delle unità immobiliari, dal confronto con le planimetrie catastali si nota un ampliamento volumetrico ottenuto mediante la chiusura della zona indicata come "porticato" nella Planimetria Catastale sub. 24 (Volume c.c.a 40 mc), nonché la realizzazione di aperture nella muratura portante necessarie per la fusione dei due Sub. L'unità immobiliare ottenuta, si presenta completamente rifinita, dotata di impianto idrico ed elettrico, locale bagno e camere da letto e presenta un'altezza interna di circa 2.50 m. "

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'art. 1-quinquies del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che: *"Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";*
- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 4 luglio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani che include, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Ercolano;
- come stabilito dall'art. 157, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e smi, conservano efficacia a tutti gli effetti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad emanare *"tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza*

Fasc. 4517/AR

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”;

- l'art. 27, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., che testualmente recita: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”;
- l'art. 191, comma 1, lett. e) del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano il quale dispone che al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica competono “i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale”;

ATTESO che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n.21/2023 - Prot. n. 14907/2023 del 08.03.2023 è stato conferito all'Architetto Olimpio Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Gestione del Territorio a cui è stata data Responsabilità del medesimo settore.

CONSIDERATO che:

- le opere descritte in premessa, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, pertanto, la realizzazione delle stesse è subordinata a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c) del DPR n. 380/01;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 157 del medesimo Decreto, sul territorio del Comune di Ercolano il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del sopra richiamato Decreto nonché di quelli elencati nell'Allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

CONSIDERATO, altresì, che le opere eseguite di cui in premessa sono da considerarsi abusive perché realizzate:

- in assenza di preventivo titolo abilitativo ex art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

VISTO altresì:

- l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 che recita: “ *“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. ... L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.*”;
- l'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 che recita: “*gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.*”
- l'art. 33 del medesimo decreto che al:
 - comma 1 recita: “*Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.*”
 - comma 2 recita: “*Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con*

riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio."

- comma 3 recita: "Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro."
- comma 4 recita: " Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente."
- comma 5 recita: " In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8".

RILEVATO che le opere abusive in parola:

- sono state realizzate, tra l'altro, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961, nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004;
- rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lett c) del D.P.R. 380/2001, attesa la modifica del prospetto;
- insistono sul fabbricato denominato "Villa Principe di Migliano" sito al Corso resina n.297 dichiarato di importante interesse storico ed artistico dal D.M. 19/10/1976 "Ville Vesuviane"

RITENUTO che:

- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e smi;
- l'ingiunzione della sanzione pecuniaria è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e smi.

VISTO:

- l'Ordinanza di demolizione ex art.33 D.P.R. 380/2001 n. 06/2023, prot. n. 9244 del 10/02/2023, notificata in data 20/02/2023 con cui si ingiungeva al sig. [REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] e residente in [REDACTED] al [REDACTED] n. [REDACTED], nella qualità di responsabile delle opere, la demolizione delle opere di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente confermate, ripetute e trascritte l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di € 5164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00 euro) prevista dall'art. 33, comma 3, del DPR 380/2001 e smi, e, per l'effetto,

INGIUNGE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3, del DPR 380/2001 e smi, al Sig.:

- [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] e residente in [REDACTED] al [REDACTED] n. [REDACTED], nella qualità di responsabile delle opere;

al pagamento della sanzione amministrativa nella misura di € 5164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00 euro) da pagare entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica della presente, mediante bonifico da effettuare con le seguenti modalità:

Fasc. 4517/AR

WE

- Intestatario: Comune di Ercolano
- IBAN: IT 96M 05142 40140 T21030000206
- Causale: "Sanzione Art. 33, comma 3, DPR 380/2001 - Ingiunzione di pagamento n. 11 del 09/09/2024 - Prot. n. 51986/2024".

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al Settore VI Gestione del Territorio - Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi del Comune di Ercolano e al Settore IV Risorse e Patrimonio - Servizio Ragioneria Generale.

INFORMA

che il presente provvedimento vale quale atto di formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. ed interruttivo di ogni termine prescrizione e/o di ogni decadenza ad ogni effetto di legge;

AVVERTE

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà all'esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della L. 689/81 e s.m. e i. con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo.

COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi del Settore Gestione del Territorio del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Walter Esposito, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ordinanza potranno essere richieste al Servizio Antiabusivismo del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ordinanza, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

DISPONE

- che il presente atto sia notificato, a mezzo dei Messi comunali o a mezzo della Polizia Locale, al Sig.:
 - [redacted] nato ad [redacted] il [redacted] - C.F. [redacted] e residente in [redacted] a [redacted], nella qualità di responsabile delle opere;
- che il Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento:
 - al Settore IV Risorse e Patrimonio Servizio Ragioneria Generale, completo delle annotazioni di notifica, affinché, decorso infruttuosamente il termine assegnato al presente provvedimento, siano avviate dai predetti uffici le procedure per l'esecuzione forzata;
 - all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente.

INFORMA

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano li 09/09/2024

Il Funzionario Responsabile
Arch. Walter Esposito

Il Dirigente
Arch. Olimpia Di Martino

Fasc. 4517/AR